



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XV LEGISLATURA

ANNO 2016

DISEGNO DI LEGGE 29 dicembre 2016, n. 182

Rete di sorveglianza epidemiologica e veterinario aziendale

D'iniziativa della Giunta provinciale
su proposta dell' assessore Luca Zeni

Presentato il **29 dicembre 2016**

Assegnato alla **Quarta Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 29 dicembre 2016, n. 182

Rete di sorveglianza epidemiologica e veterinario aziendale

INDICE

- Art. 1 - *Finalità*
- Art. 2 - *Organizzazione e funzionamento*
- Art. 3 - *Elenco dei veterinari aziendali*
- Art. 4 - *Regolamento attuativo*
- Art. 5 - *Abrogazioni e disposizioni transitorie*
- Art. 6 - *Disposizioni finanziarie*

Art. 1 *Finalità*

1. Questa legge disciplina l'istituzione della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria e dell'elenco dei veterinari aziendali al fine di aumentare la sorveglianza nei confronti delle malattie degli animali e la tempestività delle relative segnalazioni, di incrementare la sicurezza degli alimenti di origine animale e la tempestività nell'applicazione delle attività di profilassi e delle altre misure di polizia veterinaria nonché l'efficienza dei controlli ufficiali dei servizi veterinari.

Art. 2 *Organizzazione e funzionamento*

1. Sul territorio provinciale è istituita una rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria. L'organizzazione e il funzionamento della rete di sorveglianza è definita con deliberazione della Giunta provinciale, anche in relazione all'esigenza della sua integrazione con il sistema di sorveglianza definito ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117 (Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano). Della rete di sorveglianza fanno parte le istituzioni pubbliche e gli organismi ed enti pubblici e privati individuati dalla predetta deliberazione, gli allevamenti presenti sul territorio provinciale e il veterinario aziendale di cui all'articolo 3.

Art. 3 *Elenco dei veterinari aziendali*

1. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari istituisce l'elenco dei veterinari aziendali. I veterinari regolarmente iscritti agli albi provinciali dei medici veterinari e in possesso degli ulteriori requisiti eventualmente individuati con regolamento attuativo possono richiedere l'iscrizione all'elenco.

2. Sulla base delle richieste pervenute e dei criteri di selezione definiti con il regolamento attuativo previsto dall'articolo 4, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, la Provincia stila una graduatoria delle richieste pervenute e individua i veterinari aziendali. L'elenco è gestito dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed è

aggiornato periodicamente. I veterinari iscritti nell'elenco sono convenzionati con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

3. I soggetti che gestiscono gli allevamenti presenti sul territorio provinciale si avvalgono di un veterinario aziendale iscritto nell'elenco. I veterinari iscritti nell'elenco garantiscono agli allevatori che degli stessi si avvalgono anche la propria reperibilità per superare eventuali carenze esistenti nell'ambito dell'assistenza zoiatrica, secondo quanto previsto con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 2.

4. Il numero dei veterinari aziendali è definito con deliberazione della Giunta provinciale ed è parametrato al numero dei capi di bestiame presenti sul territorio. Tale deliberazione individua il numero massimo di capi di bestiame che può essere affidato ad un veterinario aziendale e può prevedere anche l'articolazione dell'elenco e del numero dei veterinari aziendali su base territoriale o di distretto sanitario. La medesima deliberazione può specificare i criteri per la determinazione del compenso da corrispondere al veterinario aziendale, individuati dal regolamento attuativo.

Art. 4

Regolamento attuativo

1. Il regolamento attuativo di questa legge definisce, in particolare:

- a) la specificazione dei compiti e delle funzioni del veterinario aziendale;
- b) gli eventuali ulteriori requisiti per l'iscrizione all'elenco, anche in relazione a quanto disposto dal decreto di attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 117 del 2005;
- c) i criteri di selezione dei veterinari aziendali, le modalità di iscrizione e i casi di sospensione o di cancellazione dall'elenco, anche a seguito del mancato o negligente svolgimento delle funzioni affidate, le modalità di aggiornamento dell'elenco e la cadenza di tale aggiornamento;
- d) i criteri per la determinazione del compenso da corrispondere al veterinario aziendale, a carico dell'Azienda sanitaria;
- e) le modalità di scelta del veterinario aziendale e le sanzioni in caso di mancata scelta del veterinario aziendale da parte delle aziende, consistenti in penalizzazioni o esclusioni dalla fruizione di contributi o agevolazioni disposte sulla base delle normative provinciali.

Art. 5

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Il primo comma dell'articolo 12 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 19 (Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari) è abrogato.

2. I gestori degli allevamenti scelgono il veterinario aziendale entro trenta giorni dall'istituzione dell'elenco di cui all'articolo 3.

3. Le convenzioni stipulate sulla base del primo comma dell'articolo 12 della legge provinciale n. 19 del 1982 sono prorogate fino al decorso del termine previsto da questo articolo per l'individuazione del veterinario aziendale.

Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge risultano coperti dalle risorse stanziare sulla Missione 13 "Tutela della salute" del Bilancio provinciale 2017-2019.